



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 82/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

Barbara Pezzilli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30790 del
registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la
Lombardia contro:

DI FILIPPO Valerio, nato a Pagani (SA) il 16.12.1987 e residente
in Via Emilio e Gaetano Russo nr. 27, Siano (SA) - C.F.
DFLVLR87T16G230Z, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fulvio
Leo per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Siano (SA),
via Spinelli n. 36, presso lo studio del difensore

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 16.04.2025 il Pubblico Ministero Valentina
Papa e l'Avvocato Fulvio Leo per il convenuto, e omessa la
relazione di causa, con il consenso delle parti.

FATTO

Con nota prot. n. 4277 del 17.06.2022, acquisita al prot. n. 0006367 del 17.06.2022, la Procura contabile è stata informata dall'Ufficio scolastico per la Lombardia - Ufficio XIV Varese, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio *ex art. 416 c.p.p.* nei confronti di plurimi soggetti ritenuti responsabili dell'utilizzo di diplomi falsi finalizzati all'inclusione nelle graduatorie d'istituto per il reclutamento del personale scolastico.

In seguito, il gip del Tribunale di Vallo della Lucania, con decreto del 06.12.2023, disponeva il rinvio a giudizio, tra gli altri, del sig. DI FILIPPO Valerio, per i reati di cui agli artt. 476, co.2 e 640 co. 2, n. 1, c.p. (cfr. doc. 5 di parte attrice, all. 407.2019 *Decreto che dispone il giudizio Citrota Teresa e altri*).

La Procura contabile, acquisiti gli atti del procedimento penale, ha ricostruito la vicenda come segue.

L'indagine di che trattasi prendeva avvio dalla denuncia alla G.d.F. di Napoli del 15.11.2018, da parte del funzionario dell'Ufficio scolastico provinciale di Napoli, dott. Cimino, che segnalava di avere riscontrato significative anomalie ed irregolarità nella procedura di verifica di possesso dei titoli per il conferimento di incarichi di insegnante di sostegno.

Secondo gli inquirenti, le investigazioni portavano alla luce una fitta organizzazione criminale, atta al confezionamento di falsi diplomi idonei a consentire a moltissimi soggetti l'inserimento, in mancanza dei titoli di accesso, nelle graduatorie di III fascia di

Circolo e di Istituto per i profili sia Amministrativo Tecnico Ausiliario (c.d. “A.T.A.”) che docenti (sia graduatorie di terza fascia di Istituto che Graduatorie provinciali, c.d. “G.P.S.”) e/o il riconoscimento di punteggi non spettanti, anch’essi mediante false attestazioni.

In base all’inserimento in dette graduatorie e/o al miglior punteggio (e, conseguentemente, piazzamento) conseguito in base ai menzionati titoli falsi, i beneficiari ottenevano, così, l’accesso a supplenze, annuali e brevi, per i profili ATA e docente, per la scuola dell’infanzia e primaria e sul sostegno.

Dette falsificazioni avevano quale comune denominatore, in molti casi, la loro emissione da parte della Scuola Passarelli di San Marco di Castellabate (SA).

Presso detto Istituto sarebbe stata organizzata un’attività seriale, volta alla emissione di titoli falsi, a partire dalla formalizzazione di “sessioni di esami” mai tenutesi, alla produzione dei relativi verbali delle commissioni giudicatrici, fino al confezionamento ed al rilascio agli interessati dei diplomi falsi, funzionali al conseguimento degli anzidetti incarichi scolastici (cfr. doc. 2 di parte attrice, all. 2 “*Informative, interrogatori e sit*” e all. 3 “*Informativa finale Atena*”).

Il sig. DI FILIPPO Valerio, in particolare, si sarebbe procurato un falso titolo di **operatore dei servizi per la ristorazione – settore sala/bar** – asseritamente conseguito nell’a.s. 2012/2013 presso l’Istituto “Passarelli” di San Marco di

Castellabate con la votazione di 100/100 (cfr. doc. 2 di parte attrice, all. 4, pag. 45 e ss).

A seguito dell'utile posizione nella graduatoria per il profilo professionale di collaboratore scolastico, il sig. DI FILIPPO veniva individuato dal Dirigente scolastico dell'I.C. "*Fraz. Bustighera/Mediglia*"-"*I.C. Emanuela Loi*" di Mediglia (MI) quale destinatario di una proposta di lavoro a tempo determinato, con consequenziale stipula del contratto per il periodo dal 26.11.2018 al 30.11.2018 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 3, sub 1).

Successivamente, il sig. DI FILIPPO stipulava:

- contratto di lavoro a tempo determinato con l'I.C. "*Fraz. Bustighera/Mediglia*"-"*I.C. Emanuela Loi*" di Mediglia (MI) per il periodo dal 03.12.2018 al 06.12.2018 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 3, sub 2);

- contratto di lavoro a tempo determinato con l'I.C. "*Via De Andreis*" di Milano per il periodo dal 21.01.2019 al 27.01.2019 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 3, sub 3);

- contratto di lavoro a tempo determinato con l'I.C. "*Via De Andreis*" di Milano per il periodo dal 28.01.2019 al 03.02.2019 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 3, sub 4);

- contratto di lavoro a tempo determinato con l'I.C. "*Fraz.*

Bustighera/Mediglia”-“*I.C. Emanuela Loi*” di Mediglia (MI) per il periodo dal 05.02.2019 al 01.03.2019 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 3, sub 5);

- contratto di lavoro a tempo determinato con l’I.C. “*Fraz. Bustighera/Mediglia*”- “*I.C. Emanuela Loi*” di Mediglia (MI) per il periodo dal 02.03.2019 al 31.03.2019 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 3, sub 6);

- contratto di lavoro a tempo determinato con l’I.C. “*Fraz. Bustighera/Mediglia*”-“*I.C. Emanuela Loi*” di Mediglia (MI) per il periodo dal 01.04.2019 al 30.04.2019 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 3, sub 7);

- contratto di lavoro a tempo determinato con l’I.C. “*Fraz. Bustighera/Mediglia*”-“*I.C. Emanuela Loi*” di Mediglia (MI) per il periodo dal 01.05.2019 al 02.06.2019 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 3, sub 8);

- contratto di lavoro a tempo determinato con l’I.C. “*Fraz. Bustighera/Mediglia*”- “*I.C. Emanuela Loi*” di Mediglia (MI) per il periodo dal 03.06.2019 al 09.06.2019 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 3, sub 9);

- contratto di lavoro a tempo determinato con l’I.C. “*Fraz.*

Bustighera/Mediglia”- “I.C. Emanuela Loi” di Milano per il periodo dal 26.09.2019 al 30.09.2019 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 3, sub 10);

- contratto di lavoro a tempo determinato con l’I.C. “Piazza L. Da Vinci” di Milano per il periodo dal 01.10.2019 al 30.06.2020 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 3, sub 11);

- contratto di lavoro a tempo determinato con l’I.C. “Piazza L. Da Vinci” di Milano per il periodo dal 23.09.2020 al 31.08.2021 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 3, sub 12);

- contratto di lavoro a tempo determinato con l’I.C. “Piazza L. Da Vinci” di Milano per il periodo dal 27.09.2021 al 31.08.2022 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 3, sub 13).

A seguito della stipula del primo contratto di lavoro e dell’assunzione in servizio presso l’I.C. “Fraz. Bustighera/Mediglia”-“I.C. Emanuela Loi” di Mediglia (MI), il Dirigente di detta istituzione scolastica procedeva alle verifiche di rito e convalidava i dati contenuti nella domanda di inclusione nella graduatoria di Istituto di III fascia del personale ATA, triennio 2017/2019, prodotta dal DI FILIPPO all’Istituto Comprensivo “Koinè” di Monza (MB), (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 4, “Convalida punteggio dell’IC Loi di Mediglia”).

La scuola acquisiva anche il certificato di diploma n. 2392, a firma del Coordinatore scolastico dall'Istituto Professionale "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA), prof. Carmine Romanelli, con il quale veniva certificato che il sig. DI FILIPPO aveva conseguito, nell'a.s. 2012/2013, il diploma di qualifica di operatore dei servizi di ristorazione – settore sala bar con il punteggio di 100/100 (cfr. doc. 3 di parte attrice, all. 4, "*Convalida punteggio dell'IC Loi di Mediglia*", pag. 2).

Secondo la prospettazione della Procura contabile, le indagini penali avrebbero evidenziato la falsità del già citato diploma di operatore dei servizi per la ristorazione – settore sala/bar, che sarebbe stato strumentalmente utilizzato dal convenuto per ottenere l'utile inserimento nelle graduatorie e l'instaurazione dei rapporti di lavoro sopra descritti.

La Procura contabile, ritenuto sussistere danno erariale, ha notificato al DI FILIPPO invito a dedurre, contestando la produzione, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di un pregiudizio patrimoniale pari ad € **62.286,59**, corrispondente all'importo complessivo degli emolumenti percepiti, a fronte dei rapporti di lavoro intrattenuti con le istituzioni scolastiche in forza di dichiarazione mendace e produzione di documentazione falsa.

L'invitato ha depositato memoria difensiva, senza chiedere di essere ascoltato personalmente.

La Procura, ritenuti non convincenti gli argomenti difensivi addotti, ha notificato all'odierno convenuto atto di citazione,

confermando la richiesta risarcitoria pari ad euro € 62.286,59 oltre accessori di legge.

DI FILIPPO si è tempestivamente costituito in giudizio, negando di aver posto in essere qualsivoglia comportamento fraudolento, eccependo altresì l'inesistenza del danno erariale o comunque la sua erronea quantificazione.

Ha chiesto sospendersi il processo contabile ai sensi dell'art. 106 C.G.C., in attesa della definizione del procedimento penale.

La causa è stata discussa all'udienza del 16.04.2025.

Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed esposto ed ulteriormente argomentato le proprie tesi.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c. non può essere accolta, considerata l'autonomia del processo contabile rispetto a quello penale, e vista l'allegazione, ad opera delle parti, di elementi istruttori sufficienti per la decisione di merito.

La fattispecie in esame riguarda un danno erariale da indebita percezione di trattamento economico connesso allo svolgimento, da parte del sig. DI FILIPPO Valerio, di prestazioni relative al profilo professionale di collaboratore scolastico.

Secondo la prospettazione accusatoria, tale qualifica di ruolo è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni, inerenti al possesso del diploma di **“Operatore dei servizi per la ristorazione – settore**

sala/bar =”, formato presso l'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate (SA), pergamena n. 109698*2012, sessione straordinaria di agosto 2013.

Il nominativo dell'odierno convenuto era stato regolarmente annotato alle pagine 53 e 54 nr 45 nel registro dei diplomi acquisiti dalla Polizia giudiziaria presso il citato Istituto scolastico, nel quale veniva riportata, quale data di conseguimento del diploma (data chiusura sessione di esame), il 27.08.2013 (cfr. doc. 2 di parte attrice, all. 4, pag. 23 e ss).

Il suddetto titolo di studio sarebbe tuttavia falso, in quanto mai conseguito.

Il Collegio ritiene che la circostanza possa ritenersi dimostrata.

Sul punto, è stata prodotta dalla Procura contabile esauriente documentazione, proveniente dal parallelo procedimento penale n. 407/2019 richiamato nella narrativa di fatto (instaurato, come detto, anche nei confronti del convenuto, oltre che di svariati altri soggetti), da cui possono trarsi numerosi elementi, riassunti alle pagg. 6-8, 14 e ss. dell'atto di citazione, tali da confermare la solidità dell'assunto accusatorio.

A diverse conclusioni deve tuttavia pervenirsi, in relazione alla sussistenza di un danno erariale risarcibile.

Dalla falsità del titolo di studio dichiarato discenderebbe, secondo la Procura contabile, l'illiceità della causa dei contratti stipulati, ai sensi dell'art. 2126 comma 1 c.c., stante il contrasto con

norme fondamentali dell'ordinamento (tesi fondata sulla prevalente giurisprudenza della Corte dei conti: cfr. Sez. Lombardia nn. 76/2024, 138/2023, 263/2022, nonché Sez. App. Sicilia, n. 243/2012 e n. 469/2014; Sez. I App. n. 527/2017; Sez. II App. n. 568/2018; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023).

La prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato, dunque, non sarebbe espressiva della capacità richiesta, derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studi, non arreherebbe all'ente pubblico alcuna utilità e determinerebbe il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando l'effettivo svolgimento dei compiti prescritti.

Ritiene tuttavia il Collegio, in motivato dissenso con la giurisprudenza sopra riportata, di dover fare applicazione dei diversi principi espressi nei recenti precedenti di questa Sezione nn. 97/2024, 124/2024, 145/2024, 29/2025 che hanno deciso casi analoghi e che qui possono essere richiamati ai sensi dell'art. 17, comma 1 disp. att. c.g.c..

In tali pronunce si valorizza *“l'ampia formulazione dell'art.1, comma 1 bis, della L. n. 20/1994 e il suo carattere di norma speciale, che con dizione chiara, ampia e tendenzialmente onnicomprensiva, prevede lo scomputo, dalla quantificazione del danno da addebitare al dipendente pubblico, dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. o dalla comunità amministrata,*

i quali risultano più evidenti e percepibili laddove si tratti di attività semplici e non altamente specialistiche (come nel caso di specie), da valutare invece in concreto in altre più opinabili ipotesi connotate da titoli e requisiti di elevata complessità. A tal fine va evidenziato l'onere probatorio, incombente sulla parte attrice, di dare prova del mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione resa alla P.A.” (Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 145/2024 citata).

Prosegue la sentenza citata: “Sia l’ampia dizione dell’art. 1, co. 1 bis della L. n. 20/1994, da considerarsi lex specialis rispetto all’art. 2126 c.c., sia l’interpretazione che di quest’ultima norma dà la prevalente giurisprudenza civile e amministrativa ... secondo cui essa impone il pagamento delle prestazioni di fatto salvo che le parti, congiuntamente e pariteticamente, si siano condeterminate ad un contratto causalmente illecito "in senso forte", cioè in contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari dell'ordinamento, portano ad un riconoscimento compensativo di prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione e purché non siano di per sé illecite”.

Si ritiene in definitiva applicabile il principio della compensatio lucri cum damno (totalmente o parzialmente, a seconda delle circostanze concrete) in tutte le ipotesi di prestazioni di carattere meramente operativo e comunque non richiedenti particolari requisiti di specializzazione.

E’ evidente che, nella fattispecie in esame, le mansioni

effettivamente svolte dal convenuto non richiedevano specifiche professionalità, trattandosi di *“ordinarie mansioni operative, ben svolgibili in modo adeguato quale che fosse il voto del diploma comunque conseguito, in assenza di prova contraria”* (Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 97/2024; Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 145/2024, entrambe citate).

Occorre inoltre rilevare come, nella specie, il convenuto fosse in possesso di altro titolo che avrebbe comunque consentito l’inserimento in graduatoria, ovvero il **diploma per i servizi commerciali e turistici**, conseguito nell’anno 2003/2004 presso l’istituto professionale di Stato di Cava dei Tirreni (SA) con il punteggio di 60/100.

La Procura contabile, per la prima volta in sede di discussione, ha sostenuto che il convenuto non avrebbe provato il possesso di quest’ultimo titolo, non presente in atti.

In atti, tuttavia, risultano due “dichiarazioni sostitutive di certificazione”, formate ai sensi del DPR 445/2000 (cfr. doc. 6 di parte convenuta e doc. 2 di parte attrice, all. 4, pagg. 34 e ss.) e prodotte da DI FILIPPO all’amministrazione scolastica ai fini dell’inserimento in graduatoria per il triennio 2014-2017 e per il periodo 2017-2019, in cui viene dichiarato il possesso del diploma per i servizi commerciali e turistici.

In generale, DI FILIPPO ha sempre dichiarato di possedere il suddetto diploma, anche nella successiva certificazione presentata al fine dell’inserimento in graduatoria per il triennio 2021-2024.

Di tali dichiarazioni, con specifico riferimento al possesso del diploma per i servizi commerciali e turistici, non è stata mai affermata la falsità, né in sede penale né in questa sede contabile, a differenza di quanto ritenuto in relazione al diploma di operatore dei servizi per la ristorazione – settore sala/bar.

In particolare, nella dichiarazione relativa al periodo 2014-2017, DI FILIPPO certifica il possesso di entrambi i diplomi, ma soltanto quello di operatore dei servizi per la ristorazione – settore sala/bar, è stato valutato falso dalla Procura della Repubblica, sulla base delle argomentazioni fatte proprie, in questa sede, anche dalla Procura contabile.

Peraltro, della circostanza la stessa Procura contabile aveva dato atto a pag. 16 dell’atto di citazione, senza formulare, in quella sede, osservazioni o contestazioni al riguardo (*“non va poi sottaciuto che nel 2021, ovvero ad indagini penali avviate, il sig. DI FILIPPO, nel presentare una nuova domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024, indicava quale titolo per l’accesso al profilo di collaboratore scolastico - diversamente dalla domanda presentata per il triennio 2017/2019 - il diploma conseguito nell’anno 2006 presso l’Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici di Cava de’ Tirreni (SA) con la votazione di 60/100 e non più il diploma di operatore dei servizi di ristorazione – settore sala bar rilasciato dall’Istituto Passarelli”*).

La fattispecie decisa con pronuncia di questa Sezione n.

32/2025, invocata dalla Procura contabile a sostegno della propria tesi, è differente: si tratta di sentenza contumaciale, e risultava effettivamente non provato (al di là di labili e incerti indizi) il possesso, in capo al convenuto, di un titolo di studio “alternativo” rispetto a quello di cui era dimostrata la falsità.

Al contrario, nel caso oggetto del presente giudizio il possesso del titolo di studio “alternativo” è da ritenersi dimostrato, né può esserne messa in dubbio l’idoneità a consentire l’accesso in graduatoria, seppure con punteggio inferiore (60/100) rispetto a quello del titolo dichiarato e di cui si ritiene la falsità (100/100): ciò ai sensi della normativa di riferimento (cfr. in particolare il D.M. n. 640/2017 come modificato dal D.M. n. 947/2017, richiamati alle pagg. 12 e ss dell’atto di citazione).

Nel solco della propria giurisprudenza, ritiene il Collegio che, in presenza dell’oggettivo conseguimento *“di un diploma idoneo per lo svolgimento delle mansioni minimali di collaboratore amministrativo (che, secondo il CCNL di Comparto, si traducono in mera accoglienza e vigilanza generica degli alunni e pulizia dei locali)”*, le attività svolte dal convenuto nelle Istituzioni scolastiche ove ha prestato servizio siano da valutarsi come *“utili”* e dunque retribuibili, con conseguente assenza del danno erariale contestato, non avendo peraltro parte attrice *“dato prova, come era suo onere, del mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione resa dal convenuto. In altre parole, ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile (per i danni arrecati ai soggetti scavalcati e*

pretermessi dalle supplenze e dagli incarichi attribuiti sulla base del titolo falso) della condotta mendace del convenuto, sotto il diverso profilo amministrativo-contabile l'aver conseguito un titolo comunque idoneo alle mansioni minimali svolte presso le istituzioni scolastiche, rendono queste considerabili come "vantaggio" reso alla P.A. ed alla comunità amministrata ex art.1, co. 1 bis della L. n.20/1994 e rendono non forieri di danno erariale i corrispondenti esborsi stipendiali ... analogo principio è stato seguito dalla Corte di Cassazione ... nel ritenere che il determinarsi di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, solo quando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A." (Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 145/2024, citata, che richiama Cass. n. 18699/2019).

Il possesso di un titolo di studio autentico è sufficiente a dimostrare che le prestazioni rese erano, quantomeno astrattamente (e anche in concreto, in difetto della prova contraria di cui parte attrice era onerata) non inferiori, sotto il profilo qualitativo, a quelle normativamente richieste.

In assenza di danno erariale risarcibile, il convenuto deve essere assolto.

In base all'art. 31, co. 2 c.g.c. le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico dell'Amministrazione.

Rimangono assorbite tutte le ulteriori istanze, anche istruttorie, ed eccezioni proposte dalle parti.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, assolve il convenuto dall'addebito ascritto. Liquidà le spese di giudizio in € 2.500,00 oltre accessori di legge e le pone a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.04.2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra

Vito Tenore

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 22.05.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)

Milano,